

- **Giurisdizione e competenza in materia di concorso Ex art. 63 del D.L.vo n. 165 del 2001**

Tribunale di Messina, Sez. Lavoro - ordinanza 8 aprile 2006 n. 9333

Ai sensi dell'art. 63 del [D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165](#) (secondo cui "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), tutti gli atti di natura selettiva sono oggetto del potere organizzativo - gestionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro e, conseguentemente, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Non rientrano nel novero delle procedure concorsuali, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo, solo le assunzioni dirette, le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere poichè titolari di riserva o iscritti in apposita lista, le assunzioni obbligatorie, l'avviamento attraverso liste di collocamento, etc., essendo tali ipotesi caratterizzate dalla mancanza di una comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta, invece, la nota caratteristica del concorso per l'accesso all'impiego, anche per soli titoli. La giurisdizione amministrativa in materia di procedure di concorso comprende tutte le controversie che comunque investano in varie fasi del procedimento e il provvedimento di approvazione della graduatoria, senza che possa attribuirsi rilevanza al fatto che si faccia questione di attività rigidamente vincolata dell'amministrazione.